

Il DPR 146/2018 e la Banca Dati sui gas fluorurati.

20/09/2022 - Dott.ssa Antonella Angelosante Bruno

Comunicazione interventi

- 1. Normativa di riferimento e soggetti obbligati**
 - Come richiedere le abilitazioni
- 2. Comunicazione interventi**
 - Installazione (con e senza vendita)
 - Smantellamento
 - Archivio e storno
 - Catalogo e profilo (pagamento dei diritti di segreteria annuali)
 - Accesso operatore per associazione interventi comunicati
- 3. Sanzioni**
- 4. Certificazione e emergenza sanitaria (disposizioni «speciali»)**
 - Riepilogo degli interventi
- 5. Quesiti**

Normativa di riferimento

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

DPR 146/2018: Banca Dati

E' **istituita** presso il Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall'impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, dalla **persona fisica certificata**.

Gli **operatori** delle apparecchiature verificano le **informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla Banca dati** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni, rispettando l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature.

Soggetti obbligati alla Comunicazione

1. **Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2015/2067 e 304/2008** che svolge attività su *apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e apparecchiature antincendio*.
2. **Persona fisica certificata:**
 - A. Persona che svolge attività su *commutatori* (regolamento 2015/2066) o *celle frigorifere di camion e rimorchi frigorifero* (regolamento 2015/2067), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
 - B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Chi richiede le abilitazioni

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
Impresa certificata	Legale rappresentante dell'impresa certificata o suo delegato
<p>Persona che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>
<p>Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («<i>proprietari delle apparecchiature</i>») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>

Come richiedere le abilitazioni

Le abilitazioni vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Per richiedere le abilitazioni è necessario accedere alla **scrivania telematica** dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una **RICHIESTA ABILITAZIONI**.

In questa pratica il richiedente dovrà **indicare le persone che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi**.

Le persone possono essere interne all'impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata.

Una volta presentata la pratica (gratuita) le persone riceveranno **una notifica** via mail.

Comunicazione degli interventi

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Come si accede per comunicare i dati

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, accedendo all'area **Comunicazione Interventi** dal portale <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso avviene con **credenziali rilasciate dal Registro FGAS** oppure con **CNS o SPID**.

Quali interventi comunicare

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato ; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassembleare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite , riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Quali apparecchiature sono coinvolte

Le apparecchiature sono definite dall'art. 4 paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri* e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici.

NOTA: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero

Per l'obbligo di comunicazione, non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.

Quando comunicare gli interventi

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati gestita dalle Camere di commercio esclusivamente per **via telematica**, entro **30** giorni:

- a) dall'**installazione delle apparecchiature**;
- b) dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate, e da ogni intervento successivo;
- c) dallo **smantellamento delle apparecchiature**.

Chi sono gli operatori

Il **proprietario** o altra persona fisica o giuridica **che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature**. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Cosa trasmettere all'operatore

Il manutentore, a seguito dell'intervento e della comunicazione, trasmette all'**operatore** il **Rapporto di Intervento** contenente il **codice univoco apparecchiatura** ed il **codice univoco dell'intervento**. Entrambi i codici sono attribuiti in automatico dalla Banca Dati.

Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso ad una sezione della Banca dati (<https://operatori.fgas.it>) indicando i codici univoci di apparecchiatura e intervento.

Sanzioni

D.LGS. 163/2019 IN VIGORE DAL 17.01.2020

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Impresa	che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Impresa	che svolge le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio senza essere in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
persone fisiche	che svolgono le attività: <ul style="list-style-type: none"> • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); • controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; • recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese e persone fisiche	che pure essendo soggetti obbligati non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale	150 – 1.000	Art.10 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese certificate o persone fisiche certificate (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione)	che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data dell'intervento	1.000 – 15.000	Art.6 regolamento (UE) n. 517/2014

Imprese e persone fisiche – Sanzioni d.lgs. 163/2019

Procedimento di applicazione delle sanzioni

L'attività di **vigilanza e di accertamento**, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è **esercitata**, nell'ambito delle rispettive competenze, **dal Ministero** dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché **dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	C+I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (≥ 10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di gas fluorurati	C+I	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (≥ 10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di F-gas	C+I	
Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	C+I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (≥ 10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di F-gas	C+I	
Commutatori elettrici contenenti F-gas	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	I
	Recupero di F-gas	C+I	I
Solventi a base di F-gas	Recupero di F-gas	C+I	I
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC).	Recupero di F-gas	A+I	I
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti F-gas	Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	I	I

Certificati : rilascio e durata

I certificati vengono rilasciati

- ✓ alle **persone** a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica e hanno una durata di 10 anni
- ✓ alle **imprese** a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa che dimostri il rispetto di una serie di requisiti quali impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e vale 5 anni.

Nel caso di **imprese individuali**, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, **sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi**. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti sopra descritti. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all'interno dello Schema di accreditamento imprese.

Mantenimento delle certificazioni

Nell'arco della validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con **cadenza annuale** e sono **esclusivamente documentali**.

Dalla Banca dati è possibile ottenere il **documento** da presentare agli **Organismi di certificazione** per il **mantenimento della certificazione**, come richiesto negli schemi di accreditamento per il rilascio delle certificazioni approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica).

Il documento "emesso" dalla Banca Dati contiene il **riepilogo degli interventi** svolti dall'impresa oppure dalla persona dalla precedente sorveglianza del certificato per dimostrare che l'impresa o la persona abbiano effettivamente svolto interventi nel periodo di interesse.

L'impresa	Deve
<p>Se l'impresa svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione. ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare alla Banca Dati degli interventi (https://bancadati.fgas.it) gli interventi svolti. ✓ Versare, entro novembre, il diritto annuale pari a 21,00 €
<p>da commutatori elettrici o celle frigorifero montate su camion e rimorchi frigorifero</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare, <i>per conto del proprio personale certificato</i>, alla Banca Dati (https://bancadati.fgas.it) gli interventi svolti. ✓ Versare, entro novembre, il diritto annuale pari a 13,00 € per ogni persona certificata impiegata

Obblighi per le imprese di installazione / manutenzione

L'impresa	Deve
Se vende e installa apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare alla Banca Dati degli interventi, al momento dell'installazione, di avere effettuato la vendita
Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali senza effettuare l'installazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS come venditore (iscrizione da https://bancadati.fgas.it) - Banca Dati delle vendite ✓ Comunicare di avere effettuato la vendita

Obblighi aggiuntivi in caso di vendita di apparecchiature

La persona

Se svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di FGAS su:

- Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas)
- Commutatori elettrici
- Celle frigorifero installate su camion e rimorchi frigorifero

Deve

- ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) come installatore e manutentore.
- ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione.

Obblighi per le persone che svolgono attività di installazione / manutenzione

Emergenza sanitaria e disposizioni «speciali»

ART.103 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27 DEL 24.04.2020, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 159 DEL 27.11.2020, DAL DECRETO LEGGE N. 221 DEL 24.12.2021 E LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo delle certificazioni

Nel dicembre 2020, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una circolare per chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 (c.d. «decreto cura Italia»), e dal successivo Decreto Legge n. 221/2021 del 24.12.2021, nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra:

i **certificati** rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e la **data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022)**, conservano la loro validità per i **90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 giugno 2022)**.

*Dunque considerata la data di cessazione dello stato di emergenza è il 31 marzo 2022 allora i **certificati scaduti o in scadenza tra il 31.01.20 e il 31.03.22 sono prorogati fino al 29.06.22. Oltre tale data i certificati non rinnovati verranno sospesi e, successivamente, revocati.***

Quesiti

E' possibile inviare i quesiti tramite i siti web:

<https://bancadati.fgas.it/Help>, oppure

<https://www.ecocamere.it/quesiti/bancafgas>

Inoltre, è possibile consultare le **News**, le **FAQ**, i **manuali** o i **video tutorial** disponibili su *Informazioni utili* del sito <https://bancadati.fgas.it>

GRAZIE a tutti!